



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 113

DEL 30/05/2017

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con la Sirio Società Cooperativa Sociale ONLUS di Ragusa per l'accoglienza di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) presso la struttura di primissima accoglienza ad alta specializzazione sita a Scicli in c/da Gambacorta.

L'anno duemiladiciassette addi trenta del mese di Maggio alle ore 19,10 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata con nota Prot. U.S. n. 157 del 30/05/2017 per le ore 18,00.

Sono presenti:

SINDACO: Vincenzo Giannone

ASSESSORI: Giorgio Giuseppe Vindigni – Pasquale Carpino – Viviana Pitrolo – Caterina Riccotti.

Con l'assistenza del V. Segretario Comunale, Dott.ssa Valeria Drago, il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del Capo Settore Sociale e Scolastico n° 38 del 25/05/2017, relativa all'oggetto;

Richiamata integralmente "per relationem" la parte motiva della proposta suddetta e ravvisata la fondatezza;

Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;

Visto il foglio allegato dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Capo Settore Sociale e Scolastico e dal Capo Settore Finanze;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Per la causale in premessa:

1. Di approvare la proposta del Capo Settore Sociale e Scolastico n° 38 del 25/05/2017 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n° 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

L'Assessore Anziano
(Sig. Giorgio Giuseppe Vindigni)



Il V. Segretario Comunale
Dott.ssa Valeria Drago

Valeria Drago

Il Sindaco
(Prof. Vincenzo Giannone)

Vincenzo Giannone



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE SOCIALE E SCOLASTICO
Servizio Interventi all'Immigrazione



REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38

del 25.05.2017

Oggetto: Approvazione schema di convenzione con la Sirio Società Cooperativa Sociale ONLUS di Ragusa per l'accoglienza di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) presso la struttura di primissima accoglienza ad alta specializzazione sita a Scicli in c/da Gambacorta.

II CAPO SETTORE

Vista legge regionale n. 22/86 di riordino degli interventi dei servizi socio assistenziali in Sicilia;

Vista la legge n. 338/2000 legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Visto il decreto legislativo n. 286 del 25.07.1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" con il quale si disciplinano, tra l'altro le modalità di soggiorno di minori stranieri sul territorio dello Stato;

Preso atto:

- che i cambiamenti normativi e sociali determinano la necessità di ampliare l'offerta dei servizi socio-assistenziali prevedendo nuove tipologie di servizio più aderenti ai bisogni espressi sul territorio;
- del flusso di minori stranieri non accompagnati che approdano sulle coste siciliane e necessitano di interventi di soccorso, di prima assistenza e di accoglienza residenziale;
- che la Regione Sicilia, al fine di rispondere adeguatamente all'accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati presenti nel territorio siciliano e per rispondere alle necessità di tutela dei loro diritti, nel rispetto del piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, ha previsto l'attivazione di strutture di primissima accoglienza ad alta specializzazione, che accolgano i minori stranieri non accompagnati nella fase del primo rintraccio, con funzioni di identificazione, di eventuali accertamenti dell'età e dello status, anche al fine di accelerare l'eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri Paesi dell'Unione Europea e la pianificazione dell'accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri nell'ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato e finanziato;

Considerato che, a seguito dell'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali:

- è stato previsto, fra l'altro, che nelle more della definizione del sistema, il Ministero dell'Interno coordini la costituzione di strutture temporanee per l'accoglienza, individuate ed autorizzate dalle Regioni, di concerto con le Prefetture e gli Enti Locali;
- è stato posto a carico del Fondo per l'accoglienza dei MSNA, di cui all'art. 23 della Legge n. 135/2012, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il pagamento ai Comuni di un contributo giornaliero per ospite ad €. 45,00, contributo che i Comuni provvedono a trasferire all'Ente gestore senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione locale";

Visto il DPRS n. 600 del 13.08.2014 con il quale sono stati approvati gli standard strutturali ed organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei Minori stranieri non accompagnati;

Vista la Legge n. 47 del 7 aprile 2017, pubblicata sulla G.U. n. 93 del 21.04.2017 ad oggetto "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati";

Vista la nota prot. n. 20 del 18.05.2017, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in pari data al n. 14932, con la quale la "Sirio" Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede a Ragusa in Via Stella n. 1 ha chiesto la

stipula di una convenzione per l'accoglienza di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) presso la struttura di primissima accoglienza sita a Scicli in c/da Gambacorta, autorizzata al funzionamento per una ricettività di n. 42 unità, giusto decreto D.R.S. n. 708/Serv. 4 del 31.03.2017 del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali della Regione Sicilia;

Ravvisata la necessità di stipulare apposita convenzione con la predetta Cooperativa Sociale, secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, al fine di regolamentare con la citata Cooperativa il rapporto contrattuale;

Rilevato che, sulla base delle procedure operative di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati che sbarcano nella quasi totalità nei porti vicini, compete all'Ufficio Minori della Questura di Ragusa l'identificazione di tali minori che dal medesimo Ente vengono accompagnati presso le strutture di accoglienza presenti sul territorio;

Che, pertanto, in base a quanto sopra descritto nessuna autonoma decisione in merito alla primissima accoglienza è di competenza del Settore Sociale e Scolastico di questo Comune;

Ritenuto, opportuno dover provvedere in merito;

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n.267 e le LL.RR. n.48/91, 7/92, 23/98, 30/2000.

Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:

1. **le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;**
2. **di prendere atto** che a seguito dell'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali:
 - è stato previsto, fra l'altro, che nelle more della definizione del sistema, il Ministero dell'Interno coordini la costituzione di strutture temporanee per l'accoglienza, individuate ed autorizzate dalle Regioni, di concerto con le Prefetture e gli Enti Locali;
 - è stato posto a carico del Fondo per l'accoglienza dei MSNA, di cui all'art. 23 della Legge n.135/2012, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il pagamento ai Comuni di un contributo giornaliero per ospite ad €. 45,00, contributo che i Comuni provvedono a trasferire all'Ente gestore senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione locale";
 - in base alle procedure operative di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati che sbarcano, nella quasi totalità nei porti vicini, compete all'Ufficio Minori della Questura di Ragusa l'identificazione di tali minori che dal medesimo Ente vengono accompagnati presso le strutture di accoglienza presenti sul territorio e che pertanto, il Settore Sociale e Scolastico – Servizio Interventi all'Immigrazione - non assume alcuna autonoma decisione in merito alla primissima accoglienza;
3. **di approvare** lo schema di convenzione, contrassegnato dalla lett. A), che si allega alla presente costituendone parte integrante e sostanziale;
4. **di autorizzare** la stipula della Convenzione con la "Sirio" Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede a Ragusa in Via Stella n. 1 per l'accoglienza di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) presso la struttura di primissima accoglienza di alta specializzazione sita a Scicli in c/da Gambacorta per n. 42 minori, giusto decreto D.R.S. n. 708/Serv. 4 del 31.03.2017 del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali della Regione Sicilia;
5. **di demandare** al Capo Settore Sociale e Scolastico di porre in essere ogni adempimento gestionale conseguente al presente provvedimento;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale.

IL CAPO SETTORE
(Angela Verdrame)

Visto:

L'Assessore alla Cultura e Turismo

Avv. Caterina Riccotti

Caterina Riccotti



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE SOCIALE E SCOLASTICO
Servizio Interventi all'Immigrazione



Allegato alla proposta di delibera della G.C. n. 38 del 25.05.2017

Oggetto: Approvazione schema di convenzione con la Sirio Società Cooperativa Sociale ONLUS di Ragusa per l'accoglienza di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) presso la struttura di prmissima accoglienza ad alta specializzazione sita a Scicli in c/da Gambacorta.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE
Scicli, li 25.05.2017

Il Capo Settore
Angela Merdirame

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 23.05.2017



Il Capo Settore Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti



COMUNE DI SCICLI
 Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE SOCIALE E SCOLASTICO



**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA
 PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di, in Scicli e nel Palazzo di Città,

TRA

il Comune di Scicli, con sede in Via Francesco Mormina Penna n. 2, codice fiscale 00080070881, di seguito denominato "ENTE", legalmente rappresentato per questo atto dal Responsabile del Settore Servizi Sociali nato a il.... domiciliato per la carica presso il Comune di Scicli

E

la SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale in Ragusa, Via Stella, 1 codice fiscale 01212360885, ente gestore della struttura di accoglienza per MSNA sita in Scicli C.da Gambacorta s.n. in possesso del D.A. REGIONE SICILIA n. 708 DEL 31 MARZO 2017 rilasciato dal competente Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro – Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "COOPERATIVA", qui rappresentata dal suo Legale Rappresentante _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____, codice fiscale _____

PREMESSO CHE

- Il flusso dei minori stranieri che approdano sulle coste siciliane necessita di interventi di soccorso e di accoglienza residenziale;
- Che la Regione Sicilia con le circolari n. 5 del 09/07/2013 e n. 7 del 29/11/2013 dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali relative alla presa in carico di minori stranieri non accompagnati da parte dei Servizi Sociali dei Comuni nel cui territorio esistono strutture di accoglienza e alle spese connesse al ricovero;
- Che il Ministero dell'Interno con nota n. 8855 del 25.07.2014 ha, tra l'altro, specificato... *"che i costi relativi all'accoglienza dei minori sono a carico del fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 23 della l. n. 135/2012, gestito dal Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali che erogherà per i Comuni un contributo giornaliero per ospite pari ad € 45,00 che il Comune provvederà a trasferire all'Ente gestore senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione locale"*;
- Che la Prefettura di Ragusa con nota 17775 del 02/07/2015 comunica che il Ministero dell'Interno ha fatto presente che, ai sensi della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), sono state trasferite al citato Dicastero le competenze riguardanti le risorse relative al Fondo nazionale per l'accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), già operante presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che erogherà ai Comuni, nei cui

territori sono ubicati le strutture di accoglienza, per il tramite delle Prefetture, il contributo giornaliero per ospite nella misura massima di € 45,00;

- Che la Regione Sicilia con D.P.R.S. n. 600 del 13/08/2014 ha approvato i nuovi standard strutturali ed organizzativi per le strutture di accoglienza di primissima accoglienza ad alta specializzazione per Minori Stranieri Non Accompagnati, stabilendo in € 45,00 la retta pro/die pro/capite, iva compresa;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Oggetto

La presente convenzione ha ad oggetto la realizzazione e la gestione operativa di tutti gli interventi e le attività riguardanti la primissima accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA), che non può essere superiore a mesi tre (3), che arrivano sul territorio regionale in situazioni di emergenza e per i quali necessita nell'immediato un'offerta di residenzialità temporanea, al fine di consentire alle istituzioni competenti di acquisire informazioni sul soggetto e di decidere sull'intervento sociale da attivare. Nella fase di primo rintraccio il minore viene accolto dietro provvedimento della Prefettura/Questura o dell'Autorità Giudiziaria con contestuale comunicazione all' "ENTE" nel territorio del quale è ubicata la struttura e più esattamente in C.da Gambacorta s.n.;

Articolo 2 – Destinatari

I destinatari del servizio sono minori stranieri non accompagnati (MSNA) fino a un massimo della capacità ricettiva della comunità alloggio gestita dalla "COOPERATIVA" fissata in n. 42 posti giusto decreto del Dirigente del Servizio della Regione Sicilia n. 708 del 31 Marzo 2017;

Articolo 3 – Servizi garantiti

La "COOPERATIVA" si impegna a garantire l'accoglienza e l'assistenza dei minori ospitati nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia, e in particolare a prestare i seguenti servizi:

- mettere a disposizione le proprie attrezzature e risorse;
- rispettare quanto previsto dal D. Lgs. N. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- sollevare l'"ENTE" da ogni responsabilità civile e penale verso terzi;
- sollevare e tenere indenne l'"ENTE" da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, ivi comprese le responsabilità derivanti dai rapporti di lavoro in ordine a quanto stabilito a fronte delle attività effettivamente realizzate;
- alla tenuta e all'aggiornamento del registro delle presenze dei minori, quali la presentazione del Mod. C3, a predisporre una scheda personale tecnica a carattere sociale sia nella fase di ingresso sia al momento delle dimissioni, a trasferire il relativo fascicolo alla struttura di seconda accoglienza nel caso in cui si decida il mantenimento del minore sul territorio Italiano;
- sostenere tutte quelle iniziative anche di tipo didattico/formativo che permettono al minore di acquisire informazioni di tipo linguistico, legale, amministrativo che possono facilitare il suo inserimento sul territorio Italiano;
- verificare lo stato di salute del minore attraverso il Servizio Sanitario Regionale, effettuando le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro armonico sviluppo;

- facilitare l'instaurarsi di una convivenza il più possibile serena, tendente a facilitare socializzazione tra gli ospiti;
- ad attuare il sostegno psico-pedagogico come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- garantire tutto quanto necessita ad assicurare il comfort igienico con la fornitura di vestiario e calzature decorosi adatti al clima e alle stagioni nonché prodotti per l'igiene personale e altra biancheria necessaria per l'accoglienza residenziale (lenzuola, asciugamani, coperte, ecc...);
- stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire sia infortuni subiti dai minori e sia danni arrecati dai minori all'interno e all'esterno della struttura;
- garantire il trattamento alimentare di prima qualità, nel rispetto delle tabella dietetica fornita o approvata dall'ASP nel rispetto della cultura e della religione del Paese straniero di provenienza del minore. Il vitto include la colazione e i due pasti principali. Rispettare le norme igienico sanitarie relative a qualità, conservazione e somministrazione di cibi e ingredienti;
- esporre nei locali del centro di accoglienza la Carta dei Servizi e/o il Regolamento che disciplina il funzionamento della struttura di accoglienza. I suddetti documenti devono essere scritti e tradotti in più lingue al fine di facilitare la convivenza, la partecipazione alla gestione del centro e la permanenza in struttura;
- ad attivare iniziative di accoglienza integrata direttamente o attraverso il partenariato con altri soggetti e/o associazioni di volontariato.
- ad erogare ad ogni beneficiario un contributo in denaro o buono spesa (pocket money) destinato alle piccole spese personali come stabilito dalle direttive nazionali;

Articolo 4 – Personale

La "COOPERATIVA" si obbliga ad eseguire gli interventi oggetto del presente atto impiegando gli operatori nel numero e le qualifiche professionali previste dal DPRS n. 600 del 13/08/2014 che qui si intendono riportati e trascritti per l'espletamento delle funzioni in argomento e ad assumere verso detti operatori e verso terzi tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e dei propri addetti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e precisamente:

- N.1 Responsabile della Direzione e del Coordinamento munita di un Diploma di Laurea così come previsto dal DPRS n. 600 del 13/08/2014;
- N. 1 Assistente Sociale o Psicologo in possesso di adeguato Diploma di Laurea
- N. 2 Educatori professionali che si alternano durante la giornata o comunque in numero tale da assicurare la necessaria turnazione in possesso del Diploma di Laurea così come previsto dal DPRS N. 600 del 13/08/2014;
- N. 2 operatori di vigilanza per le ore notturne, o comunque in numero tale da assicurare la necessaria turnazione, in possesso di adeguato titolo, diploma e corso di formazione adeguato;
- N. 1 ausiliario da adibire alle pulizie dell'alloggio ed al servizio personale degli ospiti in rapporto alle loro esigenze;
- Mediatore interculturale e linguistico in possesso dei requisiti previsti dalla norma. Devono essere previsti, anche in convenzione, mediatori per tutte le nazionalità dei minori presenti nella struttura;
- Avvocato o operatore legale in possesso di adeguato Diploma di Laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche o simile anche con rapporto di consulenza (prestazione professionale);

Per i profili di natura sanitaria la "COOPERATIVA" dovrà avvalersi del Servizio Sanitario Regionale garantito dall'ASP di Ragusa secondo la normativa vigente.

La "COOPERATIVA" potrà avvalersi, altresì, per i servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e tirocinanti. L'apporto di quest'ultimi deve essere considerato aggiuntivo rispetto all'organico del servizio e deve essere monitorato da operatori professionali.

La "COOPERATIVA" si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

Al personale impiegato dalla "COOPERATIVA" con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali. Per tale adempimento l'"ENTE" potrà richiedere apposita documentazione.

I predetti profili professionali devono organizzarsi in equipe e lavorare in team per la realizzazione di un progetto comune che abbia come centralità il minore che si trova in condizioni di particolare vulnerabilità.

Articolo 5 – Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l' "ENTE" è titolare del trattamento dei dati personali connessi alla gestione del servizio. Il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi dell'Art. 73, comma 1, lett. A,b,c,d, del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 6 – Importo

L' "ENTE", in ottemperanza alle disposizioni della Prefettura in Merito al Fondo Nazionale per l'Accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati corrisponderà alla "COOPERATIVA" la somma di € 45,00, iva inclusa, pro-die per ogni minore straniero non accompagnato ospite presso la struttura su disposizione della Prefettura/Questura o dell'Autorità Giudiziaria e per il periodo di permanenza nella stessa. Tale importo può subire modificazioni in caso di nuove disposizioni e norme in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il pagamento avverrà a seguito dei trasferimenti delle relative somme da parte della Prefettura competente all'"ENTE" ed a seguito di presentazione di regolare fattura. Nessuna altra somma è dovuta alla "COOPERATIVA" da parte dell'"ENTE" in quanto i servizi espletati non comportano alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale.

Articolo 7 – Rendicontazione delle spese

Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate secondo le modalità indicate dal Ministero dell'Interno per il tramite la Prefettura di Ragusa, competente per territorio, e si riferiscono solo ed esclusivamente per Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA);

Articolo 8 – Durata

La presente ha la durata di anni due (2) a decorrere dalla data di stipula e fino al _____.

Articolo 9 – Registri

La "COOPERATIVA" è tenuta a comunicare il nominativo del referente degli atti amministrativi ed ad esibire in ogni momento al Responsabile Amministrativo dell' "ENTE" il registro delle entrate e delle uscite dei minori e quello delle presenze degli ospiti all'interno della struttura. Tali registri dovranno essere tenuti dalla "COOPERATIVA", secondo quanto prevede la normativa vigente.

Art. 10 – Esonero di Responsabilità

La “COOPERATIVA” è direttamente responsabile di tutte le attività svolte inerenti alla presente Convenzione. La “COOPERATIVA” solleva l’ “ENTE” da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito ad eventuali danni a cose o a persone che possono verificarsi nell’attuazione degli obblighi convenzionali.

Articolo 11 – Controlli

L’ “ENTE” può svolgere in qualsiasi momento attività di ispezione e controllo circa l’esatto adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione da parte della “COOPERATIVA”.

Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti saranno corrisposti alla “COOPERATIVA” nei modi e nei termini indicati ai precedenti articoli.

Il Rappresentante Legale della “COOPERATIVA”, nella qualità, dichiara che il conto corrente dedicato sul quale saranno versate tutte le somme derivanti dal presente contratto, ai sensi del combinato disposto dall’art. 2 della L.R. n. 15 del 20/11/28 e dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/10, e il seguente:

Banca CARIGE Cod. IBAN _____ sul quale sono delegati ad operare:

Il legale rappresentante della “COOPERATIVA”, nella qualità, si impegna ad avvalersi unicamente del sopraindicato conto per tutte le operazioni relative alla presente convenzione, compresi i pagamenti delle retribuzioni del personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, con l’obbligo di riportare per ogni transazione il Cig che verrà fornito dal Settore Sociale e Scolastico – Servizio Interventi all’Immigrazione sulla base degli accrediti della Prefettura.

Articolo 13 – Inadempienze e risoluzione del rapporto contrattuale

Qualora l’ “ENTE” rilevi violazioni o irregolarità negli atti amministrativi e nell’osservanza di quanto previsto nella presente Convenzione, contesta l’inadempienza alla “COOPERATIVA” assegnando alla stessa un termine di tempo utile e sufficiente per fornire le proprie giustificazioni. L’ “ENTE” se non ritiene adeguate le giustificazioni presentate, richiama verbalmente il Responsabile della “COOPERATIVA” al rispetto del presente atto ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un tempo utile e sufficiente. Trascorso infruttuosamente tale termine, l’ “ENTE” può proporre la risoluzione della presente Convenzione, che avverrà al quindicesimo giorno dalla data di invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 14 – Spese

Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione sono a carico della “COOPERATIVA” così come a carico della stessa sono tutti i tributi comunali non diversamente disciplinati dalla presente convenzione.

Per quanto non previsto nella presenta convenzione le parti dichiarano di rifarsi alle norme del Codice Civile in materia Contrattuale.

Art. 15 - Foro competente

Per tutte le controversie di qualsiasi natura che potranno insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Tribunale del Foro di Ragusa.

Art. 16 - Norme di comportamento

Il coordinatore/responsabile della struttura si impegna ad attenersi, personalmente e tramite personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal D.P.R.S. 16 aprile 2013 n. 62, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

Allorché si verifichi una causa di risoluzione, l' "ENTE" provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Dirigente competente.

Articolo 17 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle norme del C.C. che regolano la materia che alle norme regionali e nazionali in tema di minori stranieri non accompagnati.

La "COOPERATIVA" e l' "ENTE" sono tenuti comunque all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti, Decreti e in genere di tutte le prescrizioni che vengono emanate da Pubbliche Autorità.

Art.18 - Elezione domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversia dipendente, connessa o comunque collegata all'attuazione del programma di cui in oggetto, le parti eleggono domicilio:

L' "ENTE" presso la Residenza Municipale, sita in Scicli (RG) Via Francesco Mormina Penna, 2
La "COOPERATIVA" presso la sede legale sita in Ragusa Via Stella, 1

p. L'AMMINISTRAZIONE _____

p. LA COOPERATIVA _____